

Carlotta Latini

Il preambolo di Venere. *Delicta carnis* e bacio violento nella scienza giuridica dell'età moderna *

The 'Venus' Preamble. Delicta Carnis and Violent Kiss in the Legal Science of the Modern Age

ABSTRACT: During Modern Age, women's honor is represented as an accessory to the male's one. The issue is addressed from the point of view of the *delicta carnis*, and in particular of the violent kiss. This was assimilated to rape although over time there is a mitigation of the ordinary punishment and a remodeling of the possibility of using the kiss as a marriage strategy.

KEYWORDS: Violent Kiss, Rape, Sex Crimes

SOMMARIO: 1. L'onore delle donne. Se la donna abbia diritto di disporre del proprio corpo - 2. «Bocca baciata non perde ventura» - 3. *Delicta carnis omnes tangunt*. Il lessico della carne - 4. *L'osculum* ed i suoi significati. Il bacio lussurioso e violento - 5. Le tipologie possibili di baci - 6. Le pene per il bacio violento.

«L'uomo sa che vi sono nell'anima tinte più sconcertanti,
più innumerevoli e più indecise dei colori di una foresta autunnale».

L'idioma analitico di John Wilkins, Jorge Luis Borges

* Ringrazio il Prof. Laurent Mayali per l'accesso ai volumi della Robbins Collection, grazie ai quali la mia ricerca si è potuta perfezionare. Si ringrazia anche il personale della Biblioteca per la disponibilità e cortesia.

1. *L'onore delle donne. Se la donna abbia diritto di disporre del proprio corpo*

La tutela dell'onore femminile durante l'età moderna e in relazione ad esso il tema del controllo della sessualità e dei *delicta carnis* sono una storia ancora da scrivere, nonostante i numerosi e importanti studi sul tema¹. A partire dal testo classico di Maravall², le varie ricerche sull'onore³ hanno, nel corso del secolo passato, ampiamente dimostrato come molta strada vi sia ancora da percorrere, e questo nonostante l'attenzione per la tematica in questione paia ultimamente piuttosto sopita; il tutto invece a fronte di un rinnovato interesse per gli studi di genere⁴ o più in generale per il *gender* in tutte le sue declinazioni. Come è stato opportunamente segnalato, la storia delle donne e la storia di genere hanno ridisegnato i confini di maschile e femminile, e proprio grazie alla storia delle donne si è formato un nuovo approccio rispetto al maschile non più inteso come categoria universale che ingloba tutti, ma come genere distinto che va compreso ed analizzato in

¹ M. Cavina, *Nozze di sangue. Storie della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011; Cfr. G. Rossi, «*Viri uxoriibus imperant. Uxores viris obediunt*». *I rapporti coniugali tra modelli classici e diritto consuetudinario* in André Tiraqueau (1488-1558), in G. Rossi (cur.), *La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra «familia» e «civitas»*, Torino 2004, pp. 163-226; S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (curr.), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004; O. Di Simplicio, *Sulla sessualità illecita in Antico Regime (secc. XVII-XVIII)*, in L. Berlinguer, F. Colao (curr.), *Criminalità e società in età moderna*, Milano 1991, p. 648; R. Canosa, *La restaurazione sessuale. Per una storia della sessualità tra Cinquecento e Settecento*, Milano 1993; Id., *Sessualità e inquisizione in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Roma 1994, pp. 62-79; M. Pelaja, L. Scaraffia, *Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia*, Roma Bari 1998, pp. 117-12; A. Groppi, *Introduzione a M.E. Wiesner, Le donne nell'Europa moderna, 1500-1750*, Torino 2003, pp. VII e ss.

² J.A. Maravall, *Potere, onore, elites nella Spagna del secolo d'oro*, Bologna 1984, pp. 10 e ss.; G. Fiume (cur.), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo 1987, p. 8; L. Ferrante, *Differenza sociale e differenza sessuale nelle questioni d'onore (Bologna sec. XVII)*, in *Onore e storia nelle società mediterranee*, cit., p. 8.

³ M. Cavina, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari 2005, pp. 207 e ss.; H. Weinlich, *Metafora e menzogna. La serenità dell'arte*, Bologna 1976, pp. 221 e ss.

⁴ J. W. Scott, *Il 'genere': un'utile categoria di analisi storica*, in P. Di Cori (cur.), *Altre storie. La critica femminista alla storia*, Bologna 1996; S. Piccone, C. Saraceno (curr.), *Genere. La costruzione sociale del maschile e del femminile*, Bologna 1996; Si segnala qui la recente raccolta di studi M. Cavina e B. Ribémont (curr.), con la collaborazione di D. Hoxha, *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014. Cfr. anche G. A. Nobile Mattei, *Omnes utriusque sexus studeant honeste vivere. La disciplina sessuale nella legislazione beneventana (secc. XV-XVII)*, in «*Historia et ius*», www.historiaetius.eu – 11/2017 – paper 12.

maniera diversa rispetto al passato⁵. L'onore è infatti un concetto difficile da definire, mutevole, ricompensa della virtù, prodotto dell'approvazione sociale, specie se si tiene conto della «mitologia» dell'onore. L'onore femminile è per lo più funzionale a quello della famiglia, anche se questo non significa necessariamente una totale eliminazione della rilevanza della volontà femminile. Tra nobiltà ed onore c'è una stretta connessione, come tra onore e virtù, e le donne sono ormai ritenute capaci di avere le virtù intellettive e morali, anche se in base all'opinione di molti, sarebbero più diffuse le donne che possiedono le seconde. Sulla scia di una interpretazione aristotelica, le donne erano considerate capaci principalmente di due virtù, una dell'anima e una del corpo. Accanto alla bellezza dunque dovevano esserci altre qualità, come la castità e il lavoro⁶. Il punto della castità è quello tutto sommato maggiormente ricorrente, sia nella trattatistica sull'onore, sia in quella strettamente giuridica. Da qui la rilevanza della conservazione e tutela della virtù femminile sia nell'ambito familiare, sia nelle strutture destinate a tale funzione. Sempre in una prospettiva sociale onorata, ma anche nella considerazione delle conseguenze giuridiche, il ratto o la seduzione pure se a scopo matrimoniale sono atti contrari al senso dell'onore⁷.

Collocato nell'ambito dell'edificazione dell'onore maschile o del padre, quello femminile si lega con una certa intensità al concetto di *infirmitas sexus*, e di conseguente controllo e disciplinamento, anche in chiave foucaultiana, dei comportamenti devianti⁸ ma con una specificità i cui contorni risultano più sfumati, rispetto al disciplinamento maschile⁹. Si deve alla ricostruzione della Groppi se è stata possibile una lettura più consapevole del senso dei luoghi di reclusione femminile, maggiormente scevra dal modello segregazionista e se si attua con maggiore cautela l'applicazione del modello di normalizzazione di impronta foucaultiana, com'è noto, non scevra da critiche. I luoghi di conservazione dell'onore, alternativi a quelli strettamente familiari dove il controllo maschile si attuava direttamente e a pieno titolo, hanno rappresentato a loro volta un ottimo punto di osservazione di questi fenomeni di tutele e protezione delle

⁵ A. Groppi, *Introduzione*, cit., p. IX.

⁶ G.B. Possevino, *Dialogo dell'honore... nel quale si tratta a pieno del duello*, Vinegia 1556, p. 214; G. de Chevalier, *Discours de querelles et de l'honneur*, Paris 1598.

⁷ G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama ovvero Discorsi familiari nell'ozio tuscolano autunnale dell'anno 1674*, Roma 1574, p. 448.

⁸ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976, *passim*. A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne reclusi nella Roma dei papi*, Roma-Bari 1994, p. 50.

⁹ A. Groppi, *I conservatori della virtù*, cit., p. 3.

donne e dei minori. La famiglia dunque non è stato l'unico luogo di analisi di come l'onore della donna, e di riflesso quello familiare e quindi anche quello maschile, erano vissuti. La fama, l'onore e il disonore, sono concetti collegati e meritevoli delle tutele che il diritto poteva offrire. Diverso è il caso dell'edificazione di un onore tutto femminile, distinto da quello di tipo patrilineare. Anche se non mancano considerazioni sulla forza e la valenza di alcune donne, il ricorrere di esempi di donne il cui coraggio è assimilabile a quello maschile, e quindi la retorica e se si vuole, la mitologia dell'onore restano ancorati necessariamente al modello virile. Ecco perché il bacio, e nella specie, il bacio violento, assume i connotati di un contatto troppo intimo che anche quando si limiti ad esso, ha conseguenze negative sull'onore, sulla reputazione, sulla fama.

La questione dell'onore va di pari passo con quella delle sue principali lesioni, come lo stupro¹⁰ (semplice o qualificato), ma anche l'ipotesi apparentemente meno lesiva, tuttavia con notevoli implicazioni, del bacio, in particolare di quello violento, indesiderato, o come si usava dire, di quello che viene *sputato*. Il ruolo della donna, in questo contesto, è importante, nonostante in apparenza la donna sembri solo il soggetto passivo di una serie di tutele. Rifiutare il bacio, resistere ad un abbraccio, urlare, chiamare aiuto, attirare l'attenzione, sono tutti comportamenti che rimandano ad uno status di donna onesta, anche se di umili origini. Al contrario, la partecipazione all'amplesso, la collaborazione, l'appartarsi in luoghi al riparo della luce del sole, rivelano un atteggiamento disinvolto, segnale di disonore ed infamia¹¹. La scienza giuridica sembra dividersi sulla possibilità che la donna possa disporre del proprio corpo liberamente e quindi decidere se compiere atti sessuali senza che da questo derivino conseguenze economiche per l'uomo, o senza che ne discenda un contratto innominato avente per oggetto una prestazione sessuale, e come controprestazione o il matrimonio o una dote: Fagundez¹² riconosce alla donna il diritto di disporre del proprio corpo ai

¹⁰ G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura moderna*, Milano 1999.

¹¹ Qui restano fondamentali gli studi di I. Chabot, in specie per quanto riguarda la libera circolazione della donna in contesti ritenuti pericolosi per l'onore o in orari non adeguati, tra cui cfr. Id., «Sola donna non gir mai». *Le solitudini femminili nel Tre-Quattrocento*, in «Memoria. Rivista di storia delle donne», 18, 1986, pp. 7-24.

¹² S. Fagundez, *Tractatus in quinque Ecclesiae praecepta auctore P. Stephano Fagundez, e Societate Iesu theologo*, Lugduni 1626, lib. VI, cap. V, nn. 1-2. L. Lessius, *De iustitia et iure, ceterisque virtutibus cardinalibus libri IV*, Lugduni 1653, lib. 2, Cap. 10, dub. 2, n. 9; C.A. De Rosa, *Criminalis decretorum Praxis*, Neapoli 1750, Lib. II, cap. 1, p. 134, n. 73. Per la questione del prezzo da pagare alla meretrice cfr. M.S. Testuzza, «*Ius corporis, quasi ius de corpore disponendi*». *Il Tractatus De potestate in se ipsum di Baltasar Gómez de Amescúa*,

fini sessuali come anche Lessius¹³, il quale espressamente dichiara che *puella est domina sui corporis*, ma De Rosa al contrario reputa che non sia possibile ciò accada, facendo il paragone con gli atti di disposizione del proprio corpo in generale. Così come l'uomo dispone della propria mano, ma non può tagliarsela senza arrecarsi un danno irreparabile, tanto la donna non può disporre del proprio corpo a fini sessuali senza incorrere in sanzioni, perdendo l'onore e arrecando disonore, onore che non le appartiene se non in maniera residuale, essendo della famiglia ed in ultima analisi, della cosa pubblica¹⁴.

Si trattava di una riflessione in cui ritorna sovente in maniera centrale il problema del danno arrecato alla fama della famiglia della donna, che si presume abbia avuto una relazione con un uomo. Accanto ad una dottrina più tradizionale, in cui la donna non può abdicare al suo onore non essendo suo, si sviluppa una dottrina più incline a ritenere che la donna fosse quasi sempre in grado di discernere il bene dal male, e che potesse addirittura avere una relazione con un uomo senza nessuna intenzione di sposarsi e quindi senza avere contrattato con lui le condizioni preventive rispetto al rapporto sessuale successivo. Tuttavia, più spesso, succedeva che nonostante tali contrattazioni, patti e assicurazioni, l'uomo, a cose fatte, dimenticasse le proprie promesse, oppure non fosse in condizioni di adempiere, perché sposato o per altri motivi. L'esempio classico è quello in cui c'è una notevole disparità economica o di status tra i due, tale da far ritenere non ragionevole un matrimonio. In tal caso, la donna che avesse accettato il patto, nella consapevolezza della disparità con l'altro, non poteva non sapere che poi l'uomo non l'avrebbe rispettato, e non sarebbe stata quindi ritenuta meritevole delle tutele che invece di norma erano accordate alle donne e alle fanciulle oneste.

In generale inoltre era evidente che, durante il Rinascimento, abbandonata l'idea dell'amor cortese, la letteratura recepisce, e in una sorta di *transfert* anche la riflessione giuridica, altro tipo di amori, molto più vicini al mondo concreto. La documentazione relativa ai *sex crimes* aiuta a comprendere anche il tipo di sessualità e la sua regolamentazione presenti durante l'età moderna. In questo periodo, accanto al tradizionale controllo sociale offerto da norme consuetudinarie, si era posto un apparato normativo ed interpretativo nuovo, non sempre coerente con il primo, con la conseguenza di soluzioni

Milano 2016, pp. 314 e ss; E. Tavilla, *Cinquecento postribolare: dilemmi morali e giuridici in tema di meretrices e meretricium*, in *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, cit., pp. 91-106.

¹³ L. Lessius, *De iustitia et iure*, cit.

¹⁴ C.A. De Rosa, *Criminalis decretorum Praxis*, cit., Lib. II, cap. 1, p. 124, n. 1.

talvolta contraddittorie¹⁵, che vedremo espresse a livello dottrinale nel richiamo delle due frasi, per cui «bocca baciata a forza se il bacio sputa ogni vergogna smorza» e «bocca baciata non perde ventura». La maggiore fluidità dei rapporti sociali aveva prodotto così un inasprimento del controllo dei matrimoni da parte della disciplina tridentina, ma un addolcimento delle pene previste dal diritto comune, facendo ricorso all'*arbitrium iuridicis*. Ratto, adulterio, fornicazione, bacio lussurioso concepito sulla falsa riga di quello nefando, stupro, sono fattispecie che si consolidano agli inizi dell'età moderna, con la sistemazione di un linguaggio della «carne» e dei suoi delitti che rimandano ad una società cattolica e repressiva ma tuttavia molto incline ad ogni genere di piacere. Resta da definire quali sono in questo periodo i confini dell'eros, quali e quanti i comportamenti ritenuti normali e quelli devianti, in un contesto in cui in assenza di clamore e di infamia, si verificava un netto abbassamento degli standard comportamentali di solito prescritti.

2. «Bocca baciata non perde ventura»

Nell'età moderna erano molti i modi di perdere la virtù e l'onore, per una donna. D'altra parte, anch'essi avevano un costo e non era raro che una donna facesse del proprio onore un certo «mercimonio». Peraltro, la custodia e la conservazione della virtù avevano i loro «conservatori»¹⁶, ovvero i luoghi di tutela dell'onore, quando la famiglia non provvedesse o comunque in sua sostituzione. Naturalmente la dottrina, punto di riferimento principalmente preso in considerazione in questa ricerca, aveva ben presente come la realtà sociale spesso non corrispondeva a determinati ideali di comportamento. Recepiva i mutamenti sociali, reinterpretava le norme dell'antico *Corpus giustiniano*, guardava agli statuti e alla legislazione dei sovrani. Masticava insieme queste norme, dando vita ad un prodotto nuovo. Lo *ius commune*, in questo senso, assorbiva un diritto in mutamento storico, anziché pretendere di imporne uno nuovo. Non è un caso se allora a proposito di uno dei temuti *delicta carnis*, ovvero l'*osculum*, si trovino citati versi di poeti.

«Bocca baciata a forza se il bacio sputa ogni vergogna amorza». Il celebre verso del *Pastor fido*¹⁷, ricorre nelle opere dottrinali, a conferma che se la donna

¹⁵ G. Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice*, Oxford 1985, pp. 7 e ss.

¹⁶ A. Groppi, *I conservatori della virtù. Donne recluse nella Roma dei papi*, Roma-Bari 1994.

¹⁷ B. Guarini, *Il pastor fido*, (1592), Atto III, scena III. La tragicommedia narra la storia

avesse respinto il baciatore inopportuno, il suo onore sarebbe rimasto intatto. Le conseguenze di un bacio indesiderato infatti potevano estendersi fino alla perdita della dote, questione delicatissima per una giovane in età da marito. Accanto a questo detto, si affiancava tuttavia quello, quasi uguale e contrario, riconducibile al Boccaccio, tratto dalla settima novella della seconda giornata del Decamerone: «Bocca baciata non perde ventura¹⁸». Siamo di fronte a due modi antitetici di vedere il punto del bacio: la questione dell'onore femminile segue percorsi infatti talvolta tortuosi, ma non impossibili da chiarire: i baci creavano o presupponevano un'intimità tra due estranei di sesso diverso (o dello stesso sesso, ma la questione in tal caso si faceva più complessa), e data l'attenzione al tema, si può ritenere che non fossero infrequenti, nonostante la società di età moderna, post-tridentina, fosse caratterizzata da politiche di controllo sociale e matrimoniali piuttosto stringenti.

3. Delicta carnis omnes tangunt. *Il lessico della carne*

In età moderna, i *delicta carnis*, a quanto pare, non erano infrequenti. La causa andava trovata nella natura umana e negli appetiti dell'uomo, quando questi affondavano le loro radici in una eccessiva familiarità tra uomini e donne. I contatti, le conversazioni, gli sguardi, che non sono in grado di nascondere i desideri nascosti, erano ritenuti fonte naturale di stupri e adulteri¹⁹. Tali contatti dovevano essere usuali e forse abbastanza scontati, se già alla fine del Quattrocento per essere soccorse e difese da un assalitore le donne si fossero abituate a gridare «al fuoco»²⁰, invece di gridare aiuto, al fine di ottenere un rapido intervento.

La questione dell'onore e in relazione ad esso quella del bacio, lussurioso e violento, sono naturalmente destinate ad interessare tutti, per Farinacci, e

dell'amore contrastato tra Amarilli e Mirtillo.

¹⁸ G. Boccaccio, *Decameron*, Torino 1956, p. 164. La novella racconta la storia della figlia del soldano di Babilonia Alatiel che manda una delle figlie in sposa al re del Garbo. La nave su cui era imbarcata fa naufragio e la donna sopravvive tra molteplici avversità e altrettante relazioni, per poi sposarsi col re, al quale nasconde il suo passato. La novella si conclude dicendo «Bocca baciata non perde ventura, anzi rinnuova come fa la luna».

¹⁹ C.A. De Rosa, *Criminalis decretorum Praxis*, cit., Lib. II, *Proemium*, cap. 1, *De osculo*, p. 122, n. 1. Su questo autore e la sua opera, pubblicata a Napoli nel 1680, cfr. M.N. Miletti, s.v., in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna 2013, vol. 1, pp. 710-711.

²⁰ G. Ruggiero, *The Boundaries of Eros*, cit., p. 172.

soprattutto i giuristi²¹. La ragione della rilevanza del tema dei *delicta carnis*, oltre ad essere connessa alla loro diffusione, era determinata dalla difficoltà di darne la prova. Pur essendo ammessa la prova per presunzioni²², queste dovevano essere legittime, violente, urgenti e probabili, soprattutto in caso di pena criminale: lo stare insieme in luoghi oscuri, appartati o l'essere nudi nello stesso letto, mentre può essere prova sufficiente per una *separatio thori*, non lo è per irrogare una pena criminale, specie per integrare una prova piena. In questo caso infatti era necessario che la verità emergesse attraverso l'*inquisitio*. Le presunzioni dovevano essere violente, *iuris et de iure*, ma sul punto i *Doctores* avevano opinioni discordanti e la prassi dimostrava che nonostante le presunzioni violente, le condanne non arrivassero che di rado alla pena capitale, limitandosi, se così si può dire, *ad carceres*, come nel caso ricordato da Farinacci di due giovani contro i quali c'erano violente presunzioni di avere commesso il cosiddetto crimine nefando, che ebbero una condanna a ben dieci anni²³. Tuttavia dai dettagli in cui la dottrina scende, specie nella prova per testi, non senza un certo gusto per la descrizione dell'umanità nella sua nuda vita, *nudus cum nuda, solus cum sola, tremulantibus foemoris, homo supra mulierem*, lessico «familiare» della carne e dei suoi misfatti, si evince che i testimoni non fossero sempre in grado di fornire prove sufficienti della copula: a dire di Farinacci infatti anche se dall'esterno e alla vista poteva a tutti gli effetti sembrare di avere assistito ad una copula, non erano mancate a suo dire ipotesi in cui questa non vi era stata per ragioni varie e dunque spesso questi erano solo indizi che giustificavano il ricorso alla tortura per purgare gli stessi. Proprio dalla estrema difficoltà di costruire un sistema probatorio credibile intorno alla fornicazione o all'adulterio, ovvero all'effettivo verificarsi della copula, la dottrina si sofferma sugli atti preparatori rispetto ad essa. Così, un uomo e una donna visti baciarsi e abbracciarsi, si presumeva che avessero poi proseguito e consumato un rapporto sessuale²⁴. Il bacio finisce per essere a sua volta un atto *venereo* e impudico, in grado di produrre una violenta ed indubitata presunzione di adulterio. Analoghe considerazioni potevano farsi anche per i baci scambiatisi tra maschi, e in particolare per il bacio violento dato da un uomo ad un *puer* o comunque ad un altro maschio. Data la molteplicità dei divieti e la severità

²¹ P. Farinacci, *Praxis et theoricæ criminali*, Lugduni 1631, Lib. V, tit. XVI, quaestio CXXXVI, n. 1.

²² Cfr. sul punto, G. Alessi, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli 1979.

²³ P. Farinacci, *Praxis et theoricæ criminali*, cit., Lib. V, tit. XVI, quaestio CXXXVI, n. 26.

²⁴ G. Nevizzano, *Silvae nuptialis libri sex*, Francofurti 1642, ff. 411 e 489.

delle sanzioni nei confronti dei sodomiti, e una certa attenzione da parte della dottrina nei confronti anche del bacio omosessuale è possibile ritenere che si trattasse di un fenomeno avente una sua casistica²⁵.

4. *L'osculum ed i suoi significati. Il bacio lussurioso e violento*

Dante racconta nel Purgatorio che Pisistrato, tiranno ateniese, a fronte delle lamentele della moglie, che pretendeva la pena di morte per un giovane che, preso da un raptus amoroso, aveva baciato la diletta figlia, rispondesse «e se facciamo uccidere chi ci ama, cosa faremo a coloro che ci odiano?»²⁶ Il racconto viene riportato da diversi giuristi, segnale che la storia della mitezza di Pisistrato a proposito del bacio violento rappresentava un punto di partenza interessante, per la dottrina di diritto comune, anche allo scopo di introdurre la pena straordinaria e spiegarne le ragioni²⁷.

Come si è visto, il bacio nella letteratura giuridica nell'età di diritto comune, è oggetto di speciale attenzione²⁸, sin dall'etimologia, che rimanda sempre alla bocca, luogo per definizione connesso alla «carne».

«Osculum ab ore dici... omnibus innotescit, atque esse carnis actum»²⁹.

²⁵ P. Cavallo, *Resolutiones criminales*, cit., centuria 1, caus. n. 97, n. 9.

²⁶ Dante Alighieri, *La divina commedia*, Firenze 1877, vol. 2, il Purgatorio, canto 15, vers. 35, «Che farem noi a chi mal ne desira, se quei che ci ama è per noi condannato?».

²⁷ G. B. Baiardi, *Additiones ad G. Clarum, Opera omnia. Practica civilis et criminalis*, Genevae 1739, Liber quintus, § Fin. Quast. LXXXIII, n. 30; M. Giurba, *Consilia seu decisiones criminales*, cit., f. 324, n. 16; P. Cavallo, *Resolutiones criminales*, Venetiis 1644. In generale, sul punto della certezza della colpevolezza per irrogare la pena capitale da parte della dottrina di diritto comune cfr. B. Pasciuta, *De mandato aliorum et voluntate. Responsabilità e concorso nella dottrina penalistica di diritto comune: il Tractatus de maleficiis di Alberto Gandino*, in *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare*, Bologna 2013, p. 34.

²⁸ All'*osculum* infame è specificatamente dedicato lo studio di J. Durrant, *The osculum infame: heresy, secular culture and the image of the witches' sabbath*, in *The kiss in history*, cur. K. Harvey, Manchester 2005, pp. 36-59. C. Ginzburg, *I Benandanti*, Torino, Einaudi, 1966; Id., *Storia Notturna. Una decifrazione del Sabba*, Torino 1986; F. Cardini, *Magia, stregoneria, superstizioni nell'Occidente Medievale*, Firenze 1986. P. Mazzitello, *Il bacio spudorato. Breve storia dell'osculum infame*, in «Griseldaonline» 13, 2013, <http://www.griseldaonline.it/temi/pudore/bacio-spudorato-osculum-infame-mazzitello.html>; Ead., *Il bacio spudorato. Storia dell'osculum infame*, Napoli 2015.

²⁹ A. Da Rosate, *Dictionarium iuris tam civilis quam criminalis*, Venetiis 1573, Lit. O, v. *osculum*; Su questo autore cfr., L. Prosdocimi, *Alberico da Rosciate e la giurisprudenza italiana nel secolo XIV*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 29, 1956, pp. 67-74; Id., s.v., *Dizionario*

Non mancano tuttavia letture diverse del bacio, che, pur partendo dalla bocca, non era sempre destinato ad altra bocca, come pure si avrà modo di vedere. Nella maggior parte dei giuristi presi in considerazione, in effetti, la disamina riguarda prevalentemente il bacio come crimine sessuale. Talvolta vi è un riferimento alla innocenza di certi baci, o alla presunzione di innocenza dei baci, ad esempio, dati dai sacerdoti, o scambiatisi durante la messa in segno di pace, che si assumevano come dati in segno di affetto o sulla falsa riga del bacio di pace o di quello ai piedi. Mentre erano severamente vietati ai religiosi i baci lascivi, il bacio a conclusione o suggello di un contratto, il bacio che segnava una pace, erano tutte ipotesi di baci leciti e riconosciuti come tali³⁰.

L'*osculum*, nel lessico giuridico, era triplice nella sua tipologia, come del resto lo *stuprum*: *voluntarium*, *involuntarium* e *violentum*. Mentre lo stupro violento non necessita di particolari spiegazioni, quello involontario è determinato da una serie di atti seduttivi o promesse, come quella di matrimonio. Lo stupro volontario era poi quello consumato, ad esempio, per amore. Parallelamente si costruisce il bacio, come volontario, cioè dato con il mutuo consenso, involontario, determinato dalla promessa di matrimonio, o violento³¹. Forse realizzati sul modello di quello nefando, il bacio violento e lussurioso conservano un'alea di peccato e mistero.

Nella Pratica di Marc'Antonio Savelli, ricca di riferimenti dottrinali, ad esempio, l'*osculum* è considerato un peccato mortale, a certe condizioni, ovvero quando era la manifestazione di libidine, ed espressione della soddisfazione dei sensi. Allo stesso tempo è ritenuto un termine ambivalente, potendo essere in molti casi la mera manifestazione di reciproca benevolenza, come anche di affetto o familiarità³². *Oscula* e *tactus* erano considerati in

biografico degli Italiani, Roma 1960, vol. 1, pp. 656–657; K. Pennington, *The prince and the law, 1200-1600. Sovereignty and rights in the Western legal tradition*, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1993; B. Bertazzoli, *Decisuarum consultationum siue responsorum iuris in criminalibus et poenalibus controuersiis emissorum, auctore Bartholomaeo Bertazzolio ... libri duo: rerum ad quotidianam praxim spectantium cognitione vberima additionibus[ue] ... necessariis Claudii Bertazzolii, auctoris filii, donati, recogniti, relecti*, Venetiis 1585, cons. 3, n. 7 vers. *Notandum*.

³⁰ Y. Carré, *Le baiser sur la bouche au Moyen Âge. Rites, symboles, mentalités, à travers le textes et les images*, Paris, Le Léopard d'or, 1992, p. 21. A. Da Rosate, *Dictionarium iuris tam civilis quam criminalis*, cit., Lit. O, v. *Osculum*.

³¹ C.A. De Rosa, *Criminalis decretorum Praxis*, cit., Lib. II, cap. 1, *De osculo sive basio illato*, f. 126, nn 1 e ss., cap. II, *De stupro*, n. 3, f. 128.

³² M.A. Savelli, in *Summa diversorum tractatumum*, Coloniae, 1707, to. 3, § *Osculum*, f. 386. Su questo autore e la sua Summa, cfr. D. Edigati, s.v., in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Bircocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, Bologna 2013, vol. 2, pp.1809-1810.

questa ultima ipotesi fatti prodromici rispetto alla copula, o consequenziali, a seconda dei casi. Soprattutto quando i baci erano dati in zone erogene, erano indubbiamente da considerarsi il prodotto di un amore libidinoso e depravato. Un esempio di questo genere era dato da una certa tipologia di «baci», che non integravano la semplice classe dell'*osculum pudendorum*, ma che implicavano dell'altro³³. Nonostante tale varietà di baci, alcuni, come quelli precedentemente descritti erano sicuramente peccato mortale, anche in relazione alla consumazione di un rapporto sessuale al di fuori di quanto fosse prescritto e ritenuto naturale ai fini riproduttivi e all'interno della relazione coniugale. Quindi non solo questi baci *sconci* e *spudorati* impedivano alla fine la funzione riproduttiva, ma alludevano al male nel suo complesso, ovvero al demonio e a quei baci che questi esigeva come forma di subordinazione e di legame. In tale contesto quindi è possibile ritenere che il bacio, violento e lussurioso, fosse severamente punito anche perché peccato, data l'unione tra fattispecie religiosa e quella criminale.

L'*osculum* dato a una donna onesta, o a un fanciullo o maschio, indesiderato, era, come si vedrà, punito con pene anche gravi. Si trattava di una pena straordinaria ad arbitrio del giudice che poteva anche estendersi fino *ad triremes*. In taluni casi era conservata la pena capitale specie nelle ipotesi di bacio violento a una ragazza o a una donna sposata³⁴. Il bacio doveva essere naturalmente lussurioso, e comportava una pena straordinaria come, oltre alle triremi, l'esilio, la relegazione o una pena pecuniaria secondo i fatti e la qualità delle persone, tenuto conto anche della «scriminante» (o attenuante) dell'amore. L'amore infatti era considerato come una forma di follia: «Amor etenim furoris species est»³⁵ e quindi, in buona sostanza, era una scusante.

5. Le tipologie possibili di baci

Di norma la dottrina distingueva tra *osculum*, *basiium* e *suavium*: il primo tipo di bacio era quello che si scambiava tra amici, il secondo tra parenti e il terzo era quello degli amanti³⁶. Tuttavia questa distinzione non sempre era

³³ M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, cit., § *Osculum*, f. 386, n. 6: «immitendo membrum virile in os uxoris, quia hoc non est simplex osculum pudendorum sed quaedam irrumatio diversae speciei non sine magno periculo consumandi extra vas naturali foeminae».

³⁴ *Ibidem*, f. 385, n. 1.

³⁵ M. Giurba, *Consilia seu decisiones criminales*, Messanae 1626, consilium 47, f. 324, n. 18.

³⁶ M.A. Savelli, *Summa diversorum tractatum*, cit., § *Osculum*, f. 385.

osservata e anzi, nella maggior parte dei giuristi della prima età moderna si riscontra un uso prevalente del termine *osculum*. La diversa tipologia di baci sottende un comportamento differente da parte di chi si scambia il bacio, lo riceve o lo dà³⁷. Il bacio poteva dunque anche essere *bonum* o *malum*: il primo era segno di affetto, il secondo di lussuria; secondo un'altra classificazione dei baci, si potevano distinguere quello volontario, involontario e infine quello violento. Il bacio lussurioso era considerato uno degli atti preparatori rispetto all'adulterio e comportava la perdita della dote³⁸. La presunzione dell'adulterio doveva essere accompagnata da altre circostanze, come il luogo, segreto, o il tempo, oppure quando oltre al bacio erano intercorsi altri fatti, come la *prostratio in terram* e anche la *positio manus ad coxam*. Ancora più in generale, la perdita della dote era legata al disonore arrecato al marito, quando il fatto fosse noto a tutti. Secondo Farinacci colui che baciava una donna onesta, sposata, vedova o ancora *puella* era comunque punito, indipendentemente dalla violenza del bacio stesso, ma indubbiamente aveva conseguenze diverse in caso di collaborazione o meno della donna. Il bacio lussurioso e quello violento erano sempre puniti, ma non erano sempre sovrapponibili: il bacio lussurioso non necessariamente era violento, quello violento al contrario era sempre lussurioso. La distinzione appare più chiara se si guarda alle pene prescritte per i due baci, che solo nel caso di bacio lussurioso (e consensuale o reciproco) prevedeva una sanzione anche per la donna. Il bacio violento, per contro, non sempre aveva in sé la componente dell'uso della forza, spesso non semplice da attuarsi, ma si trattava di un bacio dato facendo ricorso ad insidie³⁹, atti di persuasione e male arti, di un bacio rubato, tant'è che il baciante violento è sovente paragonato al ladro.

In una società in cui anche i baci sono oggetto di fine controllo, verrebbe da chiedersi perché le persone si baciassero spesso e magari anche in pubblico, col rischio di essere viste e di incorrere in una serie di sgradevoli sanzioni. Innanzi tutto, come si è detto, non sempre i baci erano da condannarsi; presso certe comunità baciarsi era di uso comune, una consuetudine; inoltre probabilmente l'eros nelle società di età moderna era piuttosto vivo e presente e non facilmente comprimibile con minacce varie. Abbracci e baci, braccia avvinte intorno al collo, alla vita, contatti fisici di vario genere, erano tutti atteggiamenti che potevano supporre un rapporto sessuale già intervenuto, oppure che di lì a poco sarebbe accaduto. Con

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ P. Farinacci, *Praxis et theoricæ criminali*, cit., quaestio CXLII, Par.III, n. 133.

³⁹ T. Deciani, *Tractatus criminalis... utramque continens censuram*, Francofurti ad Moenum 1591, lib. VIII, cap. XV, n. 8, in fine.

buona pace di mariti gelosi, e probabilmente traditi, e la condanna, certe volte più mite di quanto minacciato, da parte dei giudici.

6. *Le pene per il bacio violento*

Una Prammatica, sovente ricordata in dottrina, prevedeva per il Regno di Napoli la pena di morte per chi baciava una donna *per vim*, ma sovente tuttavia si commenta «quod tamen non vidi servari in pratica»⁴⁰ pure se il delitto in questione restava tra quelli ritenuti incomponibili⁴¹. Sembra inoltre che nello Stato della chiesa i baciatori indesiderati di vergini o vedove, ma anche gli *amplexantes*, incorressero nella pena della fustigazione, dell'*amissio bonorum* e altre pene contenute nelle costituzioni della Marca⁴² che prescrivevano in effetti una pena pecuniaria di 25 ducati. Pur non essendo prevista la pena di morte, anche gli stati della chiesa erano severi con i baciatori e dispensatori di abbracci: il matrimonio conseguente era vietato, segno dei tempi, per cui le nozze riparatrici in questi territori non erano consentite a coloro che cercavano con baci e abbracci pubblici, nozze in contrasto col volere delle famiglie.

Il processo che si instaurava poteva cominciare in tutti e tre i modi previsti, ovvero per *inquisitionem*, *denunciationem*, *accusationem*, a seguire la procedura era quella straordinaria, prescritta per i *crimina atrociora*, ovvero secondo le clausole *diminuentes iuris ordinem*, *summarie*, *simpliciter*, *de plano*, *sola facti veritate inspecta*⁴³. Del resto, già in passato c'era stata

⁴⁰ G.B. Baiardi, *Additiones ad G. Clarum, Opera omnia. Practica civilis et criminalis*, cit., n. 32.

⁴¹ T. Briganti, *Pratica criminale*, Napoli, 1842, vol. 2, p. 72, n. 22.

⁴² *Constitutiones Marchiae Anconitanæ ... Noviter ab anonibus erroribus ... expurgatae, cum additionibus antiquibus, Novissime autem quaedam novae additiones adiectae fuerunt usque in presentem diem ...* 1540, lib. IV, f. 71 b.

⁴³ La messa a punto della procedura sommaria si rimanda di solito alla *Clementine Dispendiosam e Saepe contigit* e alla costituzione *Ad reprimendum*; cfr. K. Pennington, *The Prince and the Law. 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley and Los Angeles 1993, p. 189. J. Belda Iniesta, M. Coretti, *Le Clementine Dispendiosam e Saepe Contigit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica*, in «Monitor Ecclesiasticus. Commentarius internationalis iuris canonici», 2, 2016, pp. 361 e ss.; A. Marchisello, *Ordinata celeritas: il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio*, in P. Bonacini, N. Sarti (curr.), *La giustizia dei mercati fra diritto particolare e modelli universali (sec. XIV- XVI). Atti del seminario di studi* (Bologna, 24 marzo 2006), Bologna 2008, pp. 14 e ss.; C. Latini, *Diritto canonico*, in *Dizionario storico dell'inquisizione*, diretto da A. Prospero, con la collaborazione di V. Lavenia. J. Tedeschi, Pisa 2010, p. 489.

poca tolleranza per i casi di adulterio: sotto il titolo *Che hai adulterato la mia donna*, rappresentativo già di per sé del tipo di approccio, il *Tractatus de maleficiis*⁴⁴, stabiliva divieti precisi *Item in praeludiis adulterii*, ovvero nel caso in cui i due fossero colti *solus cum sola in camera cum verbis blandis, lascivis, vel cum basiis, vel cum tactu mamillarum, quoniam ista omnia sunt adulterii praeludia*. In questo caso anche al padre era riconosciuto il diritto di presumere che si fosse consumato un atto venereo e di intervenire fino alla possibilità di uccidere la figlia colta sul fatto, e al limite anche l'adultero, pure se qui si ritiene di poter dubitare di tale possibilità in capo al padre. Le pene molto gravi previste per il bacio violento erano anche legate al fatto che questo era considerato un tentativo di stupro⁴⁵.

Secondo Farinacci il bacio era comunque punito con la pena dello stellionato quando era dato ad una donna onesta: il che equivaleva ad una pena straordinaria *arbitrium iudicis*⁴⁶. Lo stesso era previsto per il caso del bacio violento, anche se non mancavano coloro che prevedevano l'applicazione della pena ordinaria, che era quella della morte, relativamente alla quale però Prospero Farinacci come Matteo D'Afflitto⁴⁷ erano contrari, ritenendo largamente praticate, e giuste, le pene del bando e della deportazione, quando il bacio fosse stato violento e respinto dalla vittima con urla e richieste di aiuto. Il bacio violento era inoltre spesso utilizzato per perseguire precise strategie matrimoniali, o ostacolarle, e anche in questo caso andava sanzionato. Se tuttavia il bacio violento fosse stato dato nella via pubblica, in una piazza, non mancavano autori come Decio⁴⁸ che chiedevano ancora la pena di morte. Il celebre caso di Susanna dei Triulzi, baciata a forza, e la conseguente condanna a morte del baciato indesiderato, faceva ancora letteratura. Secondo il racconto molte volte riportato dai giuristi di età moderna, Giacomo Triulzi, viceregente della Gallia, aveva ordinato la pena di morte di un gallo che aveva osato attentare con un bacio alla virtù di Susanna, donna onesta.

⁴⁴ A. Gambiglioni, *Tractatus de maleficiis*, Venetiis 1578, rubr. *Che hai adulterato la mia donna*, f. 119, n. 9.

⁴⁵ M. D'Afflitto, *Decisiones sacrii regii consilii neapolitani*, cit., dec. 276, nn. 3 e ss.; T. Deciani, *Tractatus criminalis*, cit., Lib. VIII, cap. XV, n. 8.

⁴⁶ P. Farinacci, *Praxis et theoriae criminali*, cit., Lib. V, quaestio CXLII, Par. III, n. 154.

⁴⁷ M. D'Afflitto, *Decisiones Sacrii regii consilii neapolitani*, Venetiis 1584, decisio n. 176.

⁴⁸ F. Decio, *In Digestum vetus et Codicem commentaria*, Venetiis 1570, Codex, Liber IV, tit. I, L. III *Si fugitivi*, n. 44. Il caso di Susanna viene ancora riportato anche da L. Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica iuridica moralis theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, Paris 1858, vol. 6, n. 168, *osculantis feminam invitam*, f. 348.

Il caso di Susanna diviene un paradigma per la scienza giuridica medievale e di età moderna, su cui costruire la gravità della fattispecie dell'*osculum* violento da un lato, e dall'altro ridisegnare i confini del diritto comune a vantaggio di una pena più mite e straordinaria. Infatti, Farinacci ritiene che la pena di morte non sia più praticabile, dati i tempi, e che le condanne (alla pena capitale) in contumacia non fossero infrequenti, come nel caso del giovane nobile della famiglia Molari che aveva baciato una fanciulla altrettanto nobile nella pubblica via, ai tempi del pontificato e del regno di Clemente VIII⁴⁹. Altre pene straordinarie come il bando, l'esilio, la deportazione, tipiche pene espulsive, sono indicate come abbastanza frequenti, a conferma che il bacio violento era espressione di una società in cui i disordini sociali erano abbastanza diffusi, e altrettanto lo erano le pene volte a dirimerli evitando sanzioni troppo dure. Un'ulteriore precisazione si rende necessaria: all'epoca in cui Farinacci scrive la *Praxis*, la pena della deportazione pare non fosse più praticata e l'autore dichiara che era stata sostituita nei casi di baci violenti dati con insidie, cattive arti, malizia e subdola persuasione, in cui vi è una violenza tacita, da una pena corporale determinata ad *arbitrium iudicis* tenuto conto della condizione dell'autore del crimine. Naturalmente il matrimonio, laddove fosse possibile, aveva come effetto quello di sanare la situazione evitando la pena, specie se il bacio era stato dato a quello scopo ed era intercorso un accordo in tal senso tra baciatore e baciata, sempre se il matrimonio non fosse stato vietato dalla normativa statutaria o da altra normativa. Da non dimenticare l'attenuante del bacio dato per amore, aspetto, anche questo, significativo. Nella logica rigorosa della contrattualistica matrimoniale, o in quella dotale, fa il suo ingresso sia pure con cautela, l'idea che tra uomini e donne possa intercorrere un sincero sentimento e che questo e solo questo possa avere determinato il desiderio di un bacio, di un abbraccio e di tutte quelle varie manifestazioni di amore che si collocano sul *vestibolo di Venere*. Peraltro, accanto a questa interpretazione, vi era quella della pura follia che l'amore portava con sé. Ad ognuno, la sua scriminante, si potrebbe dire.

D'Afflitto ricorda due opinioni principali al riguardo della tipologia di pena dell'*osculum* violento dato in pubblico: la prima, che prevedeva la pena di morte equiparando il bacio tentato a quello consumato, la seconda che prevedeva invece una pena arbitraria⁵⁰. La *decisio* di D'Afflitto prende le

⁴⁹ Entrambe le vicende, senza particolari dettagli, sono riferite da Farinacci nella *Praxis et theoriae criminalis*, cit., n. 163, ma non sono infrequenti i riferimenti a tale casistica anche da parte di altri autori.

⁵⁰ M. D'Afflitto, *Decisiones Sacrii regii consilii neapolitani*, Venetiis 1584, decisio n. 176, nn. 1 e ss.

mosse da una richiesta di re Federico intorno a quale pena dare, a proposito di un caso che aveva suscitato un certo clamore: a Sarno una fanciulla era stata abbracciata e baciata in pubblico. Il baciatore indesiderato e respinto non era stato condannato con la pena di morte, ma al contrario con pena arbitraria, ovvero all'esilio e al pagamento di un'equa somma di denaro, tenuto conto delle sue sostanze. Qui D'Afflitto ritiene che, in assenza di pene maggiormente severe previste dagli statuti, si applicasse lo *ius commune* che ormai non prevedeva più la pena edittale⁵¹. A maggior ragione, si doveva fare ricorso alla pena arbitraria quando il bacio era stato parte di una strategia matrimoniale concordata *ex ante*, in analogia con il ratto di fanciulla che a suo avviso non era punito quando fosse collocato all'interno di un progetto matrimoniale, e seguito dal matrimonio. Ma in ogni caso una qualche pena doveva ricorrere, anche alla luce del fatto che il Concilio di Trento aveva rifiutato questo genere di matrimoni⁵² ritenendoli nulli se celebrati quando la donna fosse ancora nelle condizioni di rapita, in assenza di libertà, come peraltro era stato deciso per i matrimoni clandestini. Non si trattava probabilmente di una specifica attenzione all'autonomia decisionale in materia matrimoniale della donna, ma di una volontà di evitare che tale autonomia si estrinsecasse al di fuori della politica familiare, in cui un matrimonio non era semplicemente una faccenda d'amore tra un uomo e una donna, ma era spesso un affare in cui i destini delle famiglie e i loro averi avevano un ruolo determinante. Così, anche l'onore aveva un valore commerciale: in assenza del matrimonio di tipo riparatore, poteva essere prevista una dote per compensare la lesione arrecata. Allo stesso tempo, quando il bacio era stato dato ad una donna consenziente, la donna perdeva la dote, specie in caso di alcune circostanze aggravanti, come la segretezza del luogo, o anche il fatto che fossero entrambi *in eodem lecto nudis iacentibus*⁵³, oppure quando i due si fossero *impudice* baciati in luogo segreto e *sola cum solo*, le tenebre avessero colto i due amanti appartati. Le pene per il bacio sono costruite sul modello sanzionatorio previsto per l'adulterio e la fornicazione. Infatti, l'attenzione dottrinale è rivolta a ricostruire le circostanze del bacio, che insieme ad esse va a formare gli atti preparatori alla copula carnale. Non solo quindi era punibile il bacio dato nella pubblica via e volto ad incrinare la

⁵¹ A tale pena fa riferimento invece B. Degli Ubaldi, *In secundam partem codicis commentaria*, l. *Si fugitivi*, tit. *de servis fugitivis*, Venetiis 1577.

⁵² *Concilium tridentinum*, Friburgi Brisgoviae 1901, sess. 24, cap. VI. S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (curr.), *Matrimoni in dubbio, Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001.

⁵³ P. Farinacci, *Praxis et theoricae criminali*, cit., *quaestio* CXLII, Par. III, n. 133

reputazione della fanciulla, impedendone di fatto il matrimonio con un'altra persona, ma erano sanzionabili anche i baci dati segretamente, nel privato di un'abitazione o di un'alcova. Sicuramente quando il bacio è di pubblico dominio e la donna sposata, questo autorizzava il marito a separarsi dalla moglie (*separatio thori*), così come in caso di adulterio notorio o occulto. Infatti, Farinacci collocando i baci lussuriosi e violenti sotto il titolo dei *Delicta carnis*, si occupa della perdita della dote sia nel caso di adulterio, sia nel caso di bacio lussurioso. Gli atti preparatori all'adulterio sono appunto i baci, gli abbracci e altri tipi di contatto, come nel caso di *manibus positis ad mammillas*⁵⁴. Proprio in quanto atti predisponenti ad un contatto più ravvicinato, ed indizi dello stesso, la dottrina si dilungava nei dettagli e nei divieti e ammonizioni, nella consapevolezza che però era difficile frenare quel tipo di atteggiamenti ed effusioni.

In buona sostanza la repressione del bacio violento era connessa all'idea che questo rappresentasse un tentativo di stupro, semplice o qualificato. In certi casi tuttavia si tendeva ad inquadrare in maniera diversa l'*osculum*, come nel caso di Egidio Bossi, per il quale va collocato nell'ambito dei *crimina extraordinaria*, che a suo avviso sono senza nome⁵⁵: tra questi vi era il furto del bacio, per il quale sicuramente non si poteva irrogare la pena ordinaria, ma quella straordinaria o della deportazione, o altra, fino *ad triremes*. Il punto di evitare la pena dell'ultimo supplizio rimane centrale nella letteratura, anche se l'ipotesi della condanna alle triremi non sembra in ogni caso tanto più mite di quella di una pena capitale. Pene gravi erano previste nella prassi, almeno secondo quanto riferito da alcuni autori⁵⁶, per cui anche se ormai la pena ordinaria era in maniera quasi unanime ritenuta in disuso, le pene straordinarie prescritte variavano dall'esilio, alla relegazione (ormai solo nominata allo scopo di ricordarne storicamente l'impiego), al bando, associate spesso alla pena. Si trattava non a caso di pene di tipo espulsivo, finalizzate all'allontanamento del reo, il quale con il proprio atto aveva indubbiamente causato una frattura della pace difficile da ricucire.

La storia del bacio violento dimostra come diverse fossero le ipotesi che avevano condotto un uomo a baciare una donna in pubblico, o in segreto ma essendo visto, e tuttavia che si trattasse di pratiche da evitare e da sanzionare, soprattutto perché abbastanza diffuse. Sia quando il fine fosse

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ E. Bossi, *Tractatus varii*, Lugduni 1556, tit. *De extraordinariis criminibus*, n. 3.

⁵⁶ P. Cavalli, *Resolutiones criminales*, cit., cent. I, caus. XCVI, nn. 3 e ss. L'opera, secondo quanto ricostruito da M. Sammarco, s.v., in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna 2013, vol. 1, p. 409, contiene materiale reperito principalmente dalla prassi.

stato anche nobile come sposare la donna baciata, sia quando il fine fosse stato semplicemente soddisfare le proprie voglie.